

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 febbraio 2005, n. 277.

Criteri, modalità e importi per la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 17 della L.R. 31/2004. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle Politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n.15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare i criteri, le modalità e gli importi per la prestazione delle garanzie finanziarie previste all'art. 17, comma 2-bis, della L.R. 23 dicembre 2004, n. 31, riportati negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di stabilire che gli importi per la prestazione della garanzia finanziaria, riportati nell'allegato C del presente atto, saranno sottoposti alla rivalutazione monetaria dell'indice ISTAT, al momento del rinnovo dell'iscrizione;

4) di dare mandato al responsabile del 5° Servizio della Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture di inviare il presente atto alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni;

5) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Il Relatore

Monelli

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Criteri, modalità e importi per la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 17 della L.R. 31/2004. Approvazione.

Vista la L.R. 23 dicembre 2004, n. 31 concernente «Integrazioni della L.R. 31 luglio 2002, n. 14 - Norme per la gestione integrata dei rifiuti»;

Richiamato in particolare l'art. 17, comma 2-bis della sopracitata legge, che recita testualmente «L'esercizio delle attività di recupero di cui al presente articolo è soggetto alla prestazione di idonea garanzia finanziaria, a favore della provincia competente per territorio, per una somma commisurata alla tipologia dell'impianto ed ai quantitativi massimi dichiarati i secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale con apposito atto»;

Richiamato altresì l'art.3, comma 1 della medesima L.R. n. 31/2004 che prevede la cancellazione delle imprese già iscritte nel registro di cui all'art. 33, comma 3 del D.Lgs. 22/97, qualora le stesse non provvedano entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della L.R. n. 31, alla prestazione della garanzia finanziaria prevista al comma 2-bis dell'art. 17 della stessa legge;

Richiamata la nota della Provincia di Perugia con la quale la medesima Amministrazione richiede chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle garanzie finanziarie previste dalla più volte citata nella L.R. 31/2004;

Ravvisata la necessità di fornire, in tempi brevi, sia alle Amministrazioni provinciali che agli operatori del settore, i criteri e le modalità per la prestazione delle garanzie finanziarie;

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale di:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato A)

CRITERI E MODALITÀ PER LA PRESTAZIONE E L'UTILIZZO DELLE GARANZIE FINANZIARIE PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 31.

CONDIZIONI GENERALI.

1. Le garanzie sono costituite a fronte delle somme che il soggetto iscritto negli elenchi provinciali ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 22/97 (procedure semplificate) è tenuto a corrispondere all'ente competente per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento, bonifica e ripristino, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

2. Le garanzie finanziarie devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della L. 10 giugno 1982 n.348 ed in particolare da:

a) reale e valida cauzione, con inclusa l'ipoteca su beni immobili, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione e del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni; la rendita ottenuta mediante il deposito dei beni mobili vincolati va ad incrementare il valore della garanzia finanziaria prestata e non può essere svincolata sino al completo svincolo della garanzia medesima;

b) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;

c) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento all'autorizzazione rilasciata dal-

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo o agli elenchi da questo pubblicati.

3. Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate prima dell'esercizio delle attività per le quali è stata inoltrata la comunicazione di cui agli artt. 31 e 33, del D.Lgs. 22/97 e contestualmente al rinnovo della comunicazione medesima. L'efficacia della comunicazione è sospesa fino al momento in cui l'ente competente comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate.

4. La durata delle garanzie finanziarie prestate deve essere pari alla durata dell'iscrizione, maggiorata di un anno. Le garanzie finanziarie restano valide fino a quando non verranno espressamente svincolate dall'ente competente, previo nulla osta dell'ente di controllo.

5. La società che presta la garanzia può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° giorno successivo alla comunicazione all'ente competente ed al contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e l'ente competente può avvalersene ai sensi e nei termini di cui al punto 1.

6. Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dal fideiussore entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, l'agenzia di credito/società di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione del soggetto autorizzato.

Allegato B)

SCHEMA POLIZZA.

Spettabile
Provincia di

Premesso che:

1) con comunicazione della ditta ha trasmesso alla Provincia di la descrizione delle attività che intende esercitare ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97 e che, in base alla comunicazione della Provincia medesima n. del e delle vigenti disposizioni normative, tali attività possono legittimamente essere ritenute esercitabili;

2) a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, la ditta è tenuta a presentare alla Provincia di in qualità di ente da garantire, una garanzia finanziaria di € ;

3) con D.G.R. del sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dagli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97;

4) che la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria.

Tutto ciò premesso

Art. 1 - Costituzione della garanzia.

La sottoscritta Agenzia di credito (in seguito denominata Società)..... iscritta all'Albo delle banche e dei gruppi creditizi al n. / società di assicurazio-

ne..... (in seguito denominata Società), autorizzata al rilascio di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con provvedimento n. del con sede legale in via....., -C.F.n..... (agenzia di.....), nella persona dei suoi legali rappresentanti..... con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1926 e seguenti del C.C., si costituisce fideiussore della ditta..... con sede legale in Comune di - via e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di..... in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse, fino all'importo di

Art. 2 - Delimitazione della garanzia.

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso la ditta di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla Provincia di a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e/ o recupero rifiuti, compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3 - Efficacia e durata della garanzia.

La presente garanzia finanziaria ha efficacia a partire dalla data odierna sino al , secondo quanto indicato al punto 4 dell'allegato A della deliberazione citata in premessa, con la quale sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui trattasi; decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di tramite dichiarazione scritta.

A seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalle parti, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Società/banca-agenzia di credito, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra.

L'ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art. 2.

Art. 4 - Facoltà di recesso.

La società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° giorno successivo alla comunicazione alla Provincia di..... ed al contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di può avvalersene ai sensi e nei termini di cui al punto 2.

Art. 5 - Escussione della garanzia finanziaria.

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società/banca - agenzia di credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandole, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la Società/banca-agenzia di credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art. 6 - Pagamento del premio ed altri oneri,

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società ed il contraente, non possono essere opposti all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'ente garantito, anche nel caso in cui il contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il beneficiario della presente garanzia, il contraente e la Società/banca - agenzia di credito, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 - Foro competente.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra l'ente garantito e la Società/banca - agenzia di credito, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'ente beneficiario.

Il Contraente

La Società

Allegato C)

TABELLA DEI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE GARANZIE FINANZIARIE DA PRESTARE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 N. 31.

L'importo della garanzia finanziaria è calcolata sulla base del quantitativo massimo di rifiuti dichiarato nella comunicazione di iscrizione, così come stabilito dall'art. 17, comma 2bis della legge regionale 31/2004.

1) Attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

<i>Quantitativo massimo dichiarato</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Fino a 3.000 tonnellate	€ 20.000.000
Fino a 10.000 tonnellate	€ 30.000.000
Fino a 20.000 tonnellate	€ 50.000.000
Fino a 40.000 tonnellate	€ 70.000.000
Fino a 60.000 tonnellate	€ 90.000.000
Fino a 80.000 tonnellate •	€ 110.000.000
Fino a 100.000 tonnellate	€ 130.000.000
Superiore a 100.000 tonnellate	€ 200.000.000

2) Attività di recupero di rifiuti pericolosi.

Per le attività di recupero relative a rifiuti pericolosi si applicano gli importi di cui al precedente punto 1) aumentati del 50 per cento (cinquanta per cento).

3) Aziende ed impianti certificati.

Nel caso in cui l'azienda sia certificata ISO 14000, gli importi di cui ai punti precedenti sono ridotti del 30 per cento (trenta per cento).

Nel caso in cui l'azienda abbia ottenuto la registrazione EMAS, secondo il regolamento comunitario 761/2001, gli importi di cui ai punti precedenti sono ridotti del 50 per cento (cinquanta per cento). In questo caso la certificazione EMAS deve essere attestata a cadenza annuale, dall'ente che ha rilasciato la certificazione, pena la reintegrazione della garanzia finanziaria a valore intero.

Le suddette riduzioni non sono cumulabili.

Nel caso in cui il soggetto titolare dell'iscrizione abbia attivato autonomamente una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni e/o per inquinamento, derivanti dall'attività svolta, l'importo della garanzia finanziaria dovuta è ridotto del 20 per cento (venti per cento).

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 277, avente ad oggetto: «**Criteri, modalità e importi per la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 17 della L.R. 31/2004. Approvazione**». (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale P.I-II-serie generale -n. 21 dell'11 maggio 2005).

Con riferimento alla deliberazione di cui all'oggetto si comunica che, per mero errore materiale, nella tabella riportata al punto 1) *Attività di recupero di rifiuti non pericolosi dell'allegato C*) - TABELLA DEI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE GARANZIE FINANZIARIE DA PRESTARE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 31, gli importi indicati sono errati.

Si riporta, pertanto, la tabella corretta:

1) *Attività di recupero di rifiuti non pericolosi.*

<i>Quantitativo massimo dichiarato</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Fino a 3.000 tonnellate	€20.000,00
Fino a 10.000 tonnellate	€30.000,00
Fino a 20.000 tonnellate	€50.000,00
Fino a 40.000 tonnellate	€70.000,00
Fino a 60.000 tonnellate	€90.000,00
Fino a 80.000 tonnellate	€110.000,00
Fino a 100.000 tonnellate	€130.000,00
Superiore a 100.000 tonnellate	€200.000,00